C O M U N E

D I

S E R R A V A L L E D I C H I E N T I

R E G O L A M E N T O P E R I L F U N Z I O N A M E N T O

D E L

C O N S I G L I O C O M U N A L E

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART.1

CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993 n.81.
2. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio comunale adotta la prescritta deliberazione.

ART.2

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La prima convocazione del Consiglio é disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
Per la circostanza é convocato e presieduto dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione é notificato agli eletti almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

ART.3

PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della legge 25 marzo 1993 n. 81, il C.C. procede secondo il seguente ordine dei lavori:
- convalida degli eletti;
- comunicazione dei componenti della Giunta;
- discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

TITOLO 2

GRUPPI CONSILIARI

ART.4

COMPOSIZIONE

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I consiglieri che non intendono fare parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, devono fare pervenire alla segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, devono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni dalla data di deliberazione di surroga alla segreteria del Comune.
4. Nel corso del mandato i consiglieri possono cambiare gruppo, costituire nuovi gruppi, cambiare capogruppo. Di tali circostanze, che dovranno essere comunicate alla segreteria del Comune, ne verrà data notizia al Consiglio Comunale nella sua prima seduta utile.

ART.5

COSTITUZIONE

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al segretario Comunale la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capogruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. Ogni gruppo é altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione,della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

ART.6

PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei capogruppo e di ogni successiva variazione.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento le comunicazioni dei gruppi consiliari devono pervenire entro 10 giorni dalla approvazione dello stesso.

ART.7

CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO

1. La conferenza dei capogruppo é convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO 3

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART.8

SEDE RIUNIONI

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione é possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori sede, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
5. Nei giorni in cui si tengono le sedute del C.C. sarà esposta la bandiera italiana.

ART.9

SESSIONI

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria secondo le previsioni di cui all'art.13 dello statuto comunale.
2. Può essere riunito anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione del Consiglio deve avere luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

ART.10

CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione deve contenere la data, e l' ora della convocazione, il luogo della seduta, l' ordine del giorno. Può indicare anche la data e l' ora della seconda convocazione. L'art. 12 parla più dettagliatamente della seconda convocazione.

3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui é consigliere ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta, termine previsto dall'art.13 comma 4 dello Statuto Comunale modificato con deliberazione del C.C. n.1 del 26.02.1995.
6. Nei casi d'urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Non possono essere trattati argomenti non previsti nell'ordine del giorno.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi deve essere pubblicato, sotto la responsabilità del segretario comunale, all'albo pretorio entro i termini fissati per la consegna ai consiglieri.
9. Il termine del deposito di almeno 24 ore, delle proposte da sottoporre al C.C., é previsto dall' art. 12 comma 6 dello Statuto Comunale. I consiglieri comunali hanno facoltà, durante l' orario d'ufficio, di prendere visione delle proposte e dei documenti necessari. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata, nell'ufficio segreteria.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART.11

SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza,ma non nel numero dei votanti.

ART.12

SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

1. É seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non ha potuto avere luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non quella che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 10.
3. Quando però l'avviso per prima convocazione indichi anche quello per la seconda, l'avviso per quest'ultima è rinnovato solamente per coloro che non erano intervenuti alla

prima convocazione o che risultavano assenti al momento in cui quella seduta era stata sciolta essendo venuto a mancare il numero legale.
4. Nella seduta di seconda convocazione, da tenersi in altro giorno e comunque almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.
Nel caso siano introdotte proposte, non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
5. Non potranno essere discussi e deliberati in seconda convocazione, se non con la partecipazione della metà dei consiglieri assegnati, i seguenti atti:
- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- lo statuto delle aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
- i regolamenti;
- i bilanci annuali e pluriennali;
- i piani regolatori generali e le variazioni agli stessi;
- i programmi;
- il conto consuntivo;
- la costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la contrazione di mutui.

ART.13

ORDINE DEL GIORNO

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o ad un quinto dei consiglieri assegnati (n.3) fatta eccezione per i casi di cui al 4 dell'art.9.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da loro proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. L'inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Sindaco o su richiesta di un gruppo consiliare, é disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.14

SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Sindaco in apertura di seduta dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
2. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
3. Sui processi verbali non é concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

4. Il Sindaco, o suo delegato, in chiusura di seduta, può informare i consiglieri su tutto ciò ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione (stato di attuazione dei provvedimenti del C.C. e della G.C., su iniziative che la G.C. o il Sindaco hanno assunto o intendono assumere).
5. Al termine della comunicazione, può intervenire un consigliere per ogni gruppo consigliare, per non più di cinque minuti.

ART.15

PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO IV

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART.16

ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine pubblico durante le sedute.
2. Per il servizio di ordine pubblico il Sindaco si avvale dei Vigili Urbani. Questi non possono entrare nella parte dell' aula riservata ai consiglieri se non per ordine del Sindaco.

ART.17

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia richiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. I consiglieri comunali hanno, nella discussione degli affari, il più ampio potere di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni, o comportamenti tecnico - amministrativi. Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chiunque e va, in ogni caso, contenuto nei limiti dell'educazione, del civile rispetto, senza l' uso di parole sconvenienti e senza degenerare. É rigorosamente vietato a chiunque fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità. Se un consigliere turba l' ordine, pronuncia parole sconvenienti o elude i principi sopra affermati, il Sindaco lo richiama diffidandolo e può disporre l' iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al C.C. alla fine della seduta. A seguito di ciò, il Sindaco può disporre, a suo giudizio insindacabile la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo all' ordine, nella stessa seduta, fatto ad uno stesso consigliere, senza che questi tenga conto delle osservazioni fattegli, il Sindaco può:

- proporre al C.C. l' espulsione del consigliere dall' aula per tutto il tempo della seduta. In tal caso il C.C. decide con votazione palese.
- interdire ulteriormente la parola fino alla conclusione dell' argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il C.C., su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può disporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori, il consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART.18

TUMULTO IN AULA

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione e, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sciolta.

ART.19

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, é ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni assunte dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
3. Ai servizi di informazione é consentito seguire i lavori del consiglio nelle forme opportune: la ripresa televisiva e la trasmissione radio, l'ingresso di operatori TV o fotografi e giornalisti nella parte riservata ai consiglieri sono autorizzati dal Sindaco.

ART.20

PRENOTAZIONI PER LA DISCUSSIONE

1.I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il Sindaco può autorizzare i consiglieri a fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, per non più di cinque minuti.

ART. 21

SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto verso il Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
a) 15 minuti per la discussione delle proposte di deliberazioni riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art.32 della l.n.142/1990;
b) 10 minuti per la discussione su ogni altro tipo di proposte di deliberazione;
c) 10 minuti per proporre modifiche alle proposte di deliberazione sub A) e sub B), sottoposte all'esame del Consiglio;
d) 5 minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento ed all'ordine del giorno.
3. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.
4. Il Sindaco richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se, quello, pur invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può eccedere, in ogni caso, la durata di 10 minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione ad altra seduta.

ART.22

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva é accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i 5 minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

ART.23

FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il consigliere interessato può chiedere di parlare per fatto personale. Il Sindaco decide se il fatto sussiste. In tal caso, al termine dell'intervento in corso, concede la parola per fatto personale nel limite di cinque minuti.
3. Il consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha la facoltà di intervenire, nel limite di tempo di cinque minuti, esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.
4. Qualora il Sindaco non ritenga sufficientemente motivata la richiesta di intervento per fatto personale, ed il richiedente insista, si pronuncia il Consiglio Comunale, con votazione palese, senza discussione.
5. Non é ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione già chiusa o fare apprezzamenti o mettere in discussione le votazioni già eseguite. Qualora si verifichi ciò il Sindaco può togliere la parola al consigliere e chiudere la discussione.

ART.24

UDIENZE CONOSCITIVE

1. Qualora sia necessario acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili ai fini dell'assunzione delle deliberazioni e comunque per l'attività del Comune il Sindaco può invitare, alla seduta del Consiglio Comunale, i responsabili dei servizi e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

ART.25

DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo, può fare la dichiarazione di voto,dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Ai fini della verbalizzazione della dichiarazione di voto, il consigliere detta succintamente al segretario comunale la dichiarazione o presenta apposito documento da allegare alla deliberazione.
3. Iniziata la votazione,non é più concessa la parola.

ART.26

VERIFICA NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale,sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART.27

VOTAZIONE

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri che fungono da scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ART.28

IRREGOLARITA ' NELLA VOTAZIONE

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori e del Segretario Comunale, può valutare le circostanze e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però solamente i consiglieri che presero parte a quella annullata.
2. I consiglieri che si astengono non possono essere computati nel numero dei votanti.

ART. 29

VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale. Devono indicare i punti principali della discussione, il sistema di votazione, il numero dei voti resi a favore della proposta, il numero e nome dei votanti contro, il numero e nome degli astenuti, il numero delle schede bianche o nulle ed i nominativi degli scrutatori.
2. Ogni consigliere ha diritto, a semplice richiesta, che si evidenzino il proprio voto ed i motivi del medesimo come indicato nel precedente art.25 comma 2.
3. Eventuali ingiurie, calunnie o diffamazioni, pronunciate dai consiglieri, sono trascritte nel verbale unicamente a richiesta dell'offeso se presente o, in caso di sua assenza, dal Sindaco.
4. La parte del verbale relativa alle sedute segrete deve essere stesa in modo da riportare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso e deliberato, senza scendere a particolari che possono comunque toccare le persone in quegli aspetti per i quali la seduta è segreta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui all'art. 14 del presente regolamento e sono firmati dal Sindaco e dal segretario.

ART.30

REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa richiesta e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

ART.31

SEGRETARIO – INCOMPATIBILITÀ

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio Comunale.
2. Ha facoltà di intervenire nella discussione in ordine a questioni tecnico-amministrative e di esprimere parere di legittimità in merito a questioni sollevate nel corso della seduta.
3. Il segretario é tenuto in ogni caso ad intervenire, sempre in ordine a questioni di legittimità, quando ne faccia espressa richiesta il Sindaco od un Consigliere Comunale.

TITOLO V

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART.32

INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso é tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile a decorrere dal quindicesimo giorno dalla presentazione della suddetta istanza.

ART. 33

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta al primo firmatario od in sua assenza ai firmatari che seguono in ordine.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

ART.34

INTERPELLANZE

1. L' interpellanza consiste nella domanda scritta posta al Sindaco circa i motivi o gli interdimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
2. La forma e le modalità dell' interpellanza seguono quelle stabilite per le interrogazioni.

ART.35

MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione é presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui é annunciata.

ART. 36

SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono svolte nella prima seduta utile a decorrere dal quindicesimo giorno dalla presentazione delle mozioni stesse.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione é illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari che seguono in ordine (in caso di assenza del primo firmatario) e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo, comunque non superiore ai dieci minuti ciascuno, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore, oltre al Sindaco. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART. 37

EMENDAMENTI ALLE MOZIONI

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART. 38

ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI

1. Nel corso della discussione su una mozione é possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 39

VOTAZIONE DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa é approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 40

PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. Le modalità per la presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia sono stabilite nell'art. 18 della L. n. 81/93 richiamato nell'art. 24 dello statuto comunale.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

ART. 41

DIRITTO DI INFORMAZIONE E D'ACCESSO.

1. I consiglieri comunali, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. Hanno inoltre diritto d'accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art.7, comma terzo della l.n.142/90 ed all'art.24 della l.n.241/90.
3. Sono considerate riservate le pratiche di polizia giudiziaria, quelle inerenti il personale, limitatamente a quelle riguardanti la vita privata degli stessi e lo stato di salute ed inoltre tutte quelle la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
4. I consiglieri, a tali fini, hanno diritto di accesso agli uffici comunali durante gli orari d'ufficio;
5. Potranno richiedere le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Comunale ed ai responsabili preposti ai singoli uffici, previo accordo con gli stessi;
6. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 42

DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

1. I consiglieri comunali, con richiesta scritta, hanno diritto al rilascio delle copie degli atti amministrativi e documenti esistenti presso gli uffici.
2. La richiesta deve essere connessa con l'espletamento del mandato;
3. La richiesta delle copie é effettuata presso l'ufficio protocollo e deve essere formulata utilizzando i moduli che verranno messi a disposizione dall'ufficio stesso. Nel modulo il consigliere dovrà indicare gli estremi dell'atto di cui si richiede la copia, ed apporre la data e la firma. Il modulo conterrà la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.
4. Non verranno accettate richieste generiche di rilascio di una serie di documenti ed atti, ad eccezione delle deliberazioni e determinazioni.
5. Il rilascio delle copie avviene entro sette giorni successivi alla richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
6. Il rilascio delle copie avviene dietro autorizzazione del Sindaco.
7. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, in esenzione dei diritti di segreteria.
Per motivi di praticità degli uffici comunali, i documenti allegati alle deliberazioni e determinazioni vengono rilasciati in via informale, senza copia conforme.
I consiglieri possono, previa specifica motivazione, richiederne il rilascio in copia conforme.

ART. 43

DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154.
3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica, quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consiliari.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. É pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 44

ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio é depositato negli uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura.

ART.45

MODIFICHE

1. Potranno essere apportate modifiche al presente regolamento con deliberazione approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza relativa.

ART. 46

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia ed allo Statuto Comunale.

ART. 47

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che, una volta divenuta esecutiva la relativa deliberazione ai sensi dell'art.46 della l.n.142/90, verrà ripubblicato per 15 gg. consecutivi all' albo pretorio.

I N D I C E

TITOLO 1^ - DISPOSIZIONI PRELIMINARI Pag. 1
Art. 1 Consiglieri Comunali Pag. 1
Art. 2 Prima seduta del Consiglio Pag. 1
Art. 3 Primi adempimenti del Consiglio Pag. 1

TITOLO 2^ - GRUPPI CONSILIARI Pag. 1
Art. 4 Composizione Pag. 1
Art. 5 Costituzione Pag. 2
Art. 6 Presa d'atto del Consiglio Pag. 2
Art. 7 Conferenza dei Capigruppo Pag. 2

TITOLO 3^ - ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO Pag. 3
Art. 8 Sede Riunioni Pag. 3
Art. 9 Sessioni Pag. 3
Art.10 Convocazione Pag. 3
Art.11 Seduta prima convocazione Pag. 4
Art.12 Seduta seconda convocazione Pag. 4
Art.13 Ordine del Giorno Pag. 5
Art.14 Sedute - Adempimenti Preliminari Pag. 5
Art.15 Pubblicità e segretezza delle sedute Pag. 6

TITOLO 4^ - DISCUSSIONE E VOTAZIONE Pag. 6
Art.16 Ordine durante le sedute Pag. 6
Art.17 Sanzioni disciplinari Pag. 6
Art.18 Tumulto in aula Pag. 7
Art.19 Comportamento del Pubblico Pag. 7
Art.20 Prenotazioni per la discussione Pag. 8
Art.21 Svolgimento interventi Pag. 8
Art.22 Questioni pregiudiziali e sospensive Pag. 8
Art.23 Fatto personale Pag. 9
Art.24 Udienze conoscitive Pag. 9
Art.25 Dichiarazione di voto Pag. 10
Art.26 Verifica numero legale Pag. 10
Art.27 Votazione Pag. 10
Art.28 Irregolarità nella votazione Pag. 10
Art.29 Verbalizzazione riunioni Pag. 11
Art.30 Revoca e modifica deliberazioni Pag. 11
Art.31 Segretario – Incompatibilità Pag. 11

TITOLO 5^ - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI. Pag. 12
Art.32 Interrogazioni Pag. 12
Art.33 Risposta alle interrogazioni Pag. 12
Art.34 Interpellanze Pag. 12
Art.35 Mozioni Pag. 13
Art.36 Svolgimento delle mozioni Pag. 13
Art.37 Emendamenti alle mozioni Pag. 13
Art.38 Ordini del giorno riguardanti mozioni Pag. 13
Art.39 Votazione delle mozioni. Pag. 14
Art.40 Proposta di mozione di sfiducia costruttiva
revoca e sostituzione degli assessori Pag. 14
Art.41 Diritto di informazione e d'accesso Pag. 14
Art.42 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti Pag. 15
Art.43 Decadenza dalla carica di consigliere comunale Pag. 15
Art.44 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso
e di informazione Pag. 16
Art.45 Modifiche Pag. 16
Art.46 Norme di rinvio Pag. 16
Art.47 Entrata in vigore Pag. 16